



## Provincia di Modena

Finanziaria, patrimonio e economato

Direttore di Area GUGLIELMI MIRA

Determinazione n° 74 del 15/11/2012

### OGGETTO :

PROCEDURA NEGOZIATA A COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI MODENA : POLIZZA INCENDIO -PERIODO ORE 24.00 DEL 31-01-2013/ORE 24.00 DEL 31-03-2014 - IN ASSENZA DI CONVENZIONI ATTIVE-ATTIVAZIONE PROCEDURE

Con determinazione n. 52 del 22/07/2010, è stato aggiudicato il servizio di assicurazione Incendio fabbricati, mediante cottimo fiduciario per il periodo ore 24.00 del 31/07/2010 – ore 24.00 del 31/07/2012, alla Compagnia Assicurazioni Generali SPA coassicuratrice con quota del 34% in coassicurazione con tre compagnie UGF Assicurazioni Assicoop Modena (22%), Ina Assitalia S.P.A. (22%) e Fondiaria- Sai (22%). La situazione di estrema incertezza relativa all'assetto futuro dell'Ente nonché il permanere di un mercato assicurativo che risente fortemente degli eventi catastrofici che hanno investito la provincia di Modena nei mesi recenti hanno indotto l'Ente a richiedere come previsto in contratto (art. 5 – Proroga tecnica del contratto di assicurazione) una proroga tecnica al 31 gennaio 2013.

L'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni prevede che "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse...". Attualmente la Consip Spa ed Intercent-ER non hanno stipulato, per quanto concerne i servizi assicurativi, polizze che coprono tale rischio.

Pertanto al fine di dare continuità a tale servizio essenziale occorre indire una procedura negoziata a cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed in conformità al Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Modena.

Sono state perciò selezionate 15 primarie Compagnie di Assicurazione che riceveranno la lettera d'invito, il modello di domanda di partecipazione, il capitolato Incendio, le schede offerta e la situazione sinistri pregressa.

**Il CIG (codice identificativo gara)** relativo alla servizio assicurativo oggetto della presente procedura di aggiudicazione è: 47045827E0.

Il servizio verrà aggiudicato, ai sensi dell'art. 83 del citato Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006, in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti macro- criteri disaggregati nella lettera d'invito:

1. OFFERTA ECONOMICA (prezzo) max punti 40
2. OFFERTA TECNICA max punti 60

e potrà aver luogo anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida.

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Finanziaria, Patrimonio ed Economato,  
Dr.ssa Mira Guglielmi;  
Per quanto precede,

**il Dirigente determina**

- di provvedere all'affidamento mediante cottimo fiduciario del servizio di assicurazione Incendio fabbricati, per il periodo ore 24.00 del 31/01/2013 – ore 24.00 del 31/03/2014, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed in conformità al Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Modena;
- di approvare la lettera d'invito, il modello di domanda di partecipazione, il capitolato Incendio, la scheda offerta tecnica, la scheda offerta economica e la situazione sinistri pregressa, documenti allegati quale parte sostanziale del presente atto;
- di prenotare Euro 142.299,00 all'azione 87 "Polizze a copertura danni al patrimonio" del Peg 2013;
- di impegnare la somma di €. 30,00 (numero gara 4633394 - da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA -) a titolo di contributo spettante all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici all'azione 87 "Polizze a copertura danni al patrimonio" del Peg 2012;
- di comunicare all'Ufficio Controllo Direzionale, in base a quanto previsto dai commi 3 bis e 4 dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni, l'adozione del presente atto.

Il Direttore di Area GUGLIELMI

MIRA

· Originale Firmato Digitalmente



## Provincia di Modena

Determinazione n° 74 del 15/11/2012

U.O. proponente: Economato

Proposta n° : 5657 del 15/11/2012

**OGGETTO :**

PROCEDURA NEGOZIATA A COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI MODENA : POLIZZA INCENDIO -PERIODO ORE 24.00 DEL 31-01-2013/ORE 24.00 DEL 31-03-2014 - IN ASSENZA DI CONVENZIONI ATTIVE- ATTIVAZIONE PROCEDURE \_

Parere : FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad accertamento della entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto DETERMINAZIONI FINANZIARIO n. 74 del 15/11/2012.

MEDICI RENZO

Originale Firmato Digitalmente

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li .....

Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# **POLIZZA INCENDIO**

**Decorrenza:** ore 24 del 31/01/2013

**Prima rata:** ore 24 del 31/01/2013 – ore 24 del 31/03/2013

**Scadenza:** ore 24 del 31/03/2014

**Scadenza annuale:** ore 24 del 31/03

La presente polizza ha per oggetto l'assicurazione contro i danni materiali e diretti arrecati da incendio ed altri eventi come risulta dalle Condizioni Generali di Assicurazione e/o Garanzie Complementari e/o Garanzie Eventi Speciali come in appresso specificate.

Ciò premesso si assicura:

| <b><i>Partite assicurate</i></b>            | <b><i>Forma di copertura</i></b> | <b><i>Limite di indennizzo</i></b>                      |
|---|----------------------------------|---|
| 1) Patrimonio Immobiliare, Rischio locativo | Primo Rischio Assoluto           | € 100.000.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa |
| 2) Patrimonio Mobiliare                     | Primo Rischio Assoluto           | € 10.000.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa  |
| 3) Ricorso terzi                            | Primo Rischio Assoluto           | € 5.000.000,00 per sinistro                             |

**LIMITE DI INDENNIZZO (OVE NON PRECISATO IL "LIMITE PER ANNO", IL LIMITE INDICATO DEVE INTENDERSI PER SINISTRO)**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Cose di dipendenti e di Terzi         | € 260.000,00                                      |
| Cose assicurate a condizioni speciali | € 26.000,00 per sinistro<br>€ 260.000,00 per anno |
| Fenomeno elettrico                    | € 52.000,00 per sinistro                          |
| Ricorso Terzi                         | € 5.000.000,00                                    |
| Onorari periti                        | 5% dell'ammontare del danno                       |
| Danni alle lastre                     | € 5.000,00 per sinistro<br>€ 20.000,00 per anno   |
| Ricerca e riparazione del guasto      | € 50.000,00 per sinistro<br>€ 100.000,00 per anno |
| Rigurgiti acque di scarico            | € 25.000,00 per sinistro<br>€ 50.000,00 per anno  |
| Ricostruzione archivi                 | € 26.000,00 per sinistro<br>€ 52.000,00 per anno  |
| Dispersione liquidi                   | € 25.000,00 per sinistro<br>€ 100.000,00 per anno |

**SCOPERTI E FRANCHIGIE**

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Urto veicoli                      | € 150,00   |
| Fumo                              | € 250,00   |
| Fenomeno elettrico                | € 500,00   |
| Acqua condotta                    | € 500,00   |
| Ricerca guasti                    | € 500,00   |
| Colaggio attrezzature antincendio | € 1.000,00 |
| Dispersione liquidi               | € 1.000,00 |
| Colaggi e fuoriuscita fluidi      | € 1.000,00 |
| Rigurgiti acque di scarico        | € 1.000,00 |
| Danni alle lastre                 | € 500,00   |

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

### **Relative all' assicurazione in generale**

- per ASSICURAZIONE : il contratto di assicurazione;
- per POLIZZA : il documento che prova l' assicurazione;
- per CONTRAENTE : il soggetto che stipula l' assicurazione;
- per ASSICURATO : il soggetto il cui interesse è protetto dall' assicurazione;
- per SOCIETA' : l' impresa assicuratrice;
- per PREMIO : la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per RISCHIO : la probabilità che si verifichi il sinistro e l' entità dei danni che possono derivarne;
- per SINISTRO : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per INDENNIZZO : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- per PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c.

## **SPECIFICHE PER L' ASSICURAZIONE INCENDIO**

### **Art. 1 - Incendio**

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

### **Art. 2 - Esplosione**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

### **Art. 3 - Scoppio**

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d' ariete" non sono considerati scoppio.

### **Art. 4 - Fabbricato**

L' intera costruzione edile variamente elevata compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, di segnalazione, di comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento.

### **Art. 5 - Macchinario / attrezzature**

Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti/attrezzature non indicati sotto la denominazione fabbricato, serbatoi metallici e tubazioni.

### **Art. 6 - Arredamento**

Mobili e arredamento, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti.

### **Art. 7 - Merci**

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell' industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali.

### **Art. 8 - Esplosivi**

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

a) a contatto con l' aria o con l' acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;

b) per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall' art. 83 del R. D. nr. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.



## **Art. 9 - Infiammabili**

Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

### **Tipo A**

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21 gradi C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l' acqua o l' aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l' aria, spontaneamente si infiammano.

### **Tipo B**

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore ai 21 gradi C e inferiore a 55 gradi C.

### **Tipo C**

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55 gradi C e inferiore a 100 gradi C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato V.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 Kg. di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 Kg. di infiammabili di tipo B o a 400 Kg. di infiammabili di tipo C.

## **Art. 10 - Merci Speciali**

Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti :

D1 - polveri, trucioli o spugna di : alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, cellulose (grezza ed oggetti di), materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansite e sughero grezzo;

D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cottoni sodi;

D3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci, stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l' 80%, ovatte sintetiche, piume o piumino.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 Kg. di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 Kg. di merci speciali di categoria D2 a 500 Kg. di merci speciali di categoria D3.

## **Art. 11 - Incombustibilità**

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazione di fiamma nè a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell' Interno.

#### **Art. 12 - Tetto - Copertura - Solai**

- Tetto : il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);

- Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;

- Solai : il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

#### **Art. 13 - Muro Pieno**

E' il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruiti in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm. od in conglomerati incombustibili naturali od artificiali od in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi : i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano purchè presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.

#### **Art. 14 - Contenitore antincendio**

Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio intercapedine riempita con speciali isolanti, non deteriorabili col tempo.

Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassettei devono presentare un incastro rompi-fiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall' altro da un diaframma di separazione anch' esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sè stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico.

Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.

#### **Art. 15 - Enti all' aperto**

Gli Assicuratori prendono atto che parte dei macchinari e delle merci possono essere all' aperto, per loro naturale destinazione.

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### **NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE IN GENERALE**

#### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell' Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente o l' Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo nonché la stessa cessazione dell' assicurazione ai sensi dell' art. 1898 del C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta alla riduzione immediata del premio e delle rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell' Assicurato, a parziale deroga dell'art. 1897 del C.C. rinunciando altresì al relativo diritto di recesso.

Tuttavia la mancata comunicazione da parte del Contraente e dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento nè riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni ed inesattezze siano avvenute in buona fede.

#### **Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - CLAUSOLA NON DEROGABILE**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 60 giorni dalla data sopra citata.

Ai sensi dell'art. 48bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del C.C.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovazione o proroga.

#### **Art. 2a – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010**

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.  
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

### **Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell' assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 3a – Variazioni di polizza**

Eventuali variazioni di polizza che comportano aumenti di premio ( a titolo esemplificativo e non limitativo inserimento di una nuova partita assicurata, inclusione di nuove garanzie ecc.. ), si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

### **Art. 4 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell' indennizzo, le Parti possono recedere dall' Assicurazione, con preavviso di 180 giorni.  
In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

### **Art. 5 - Proroga dell' assicurazione e periodo di assicurazione**

Resta convenuto e pattuito che il presente contratto si intende stipulato per la durata indicata nel frontespizio senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale, rinnovabile alla scadenza con espressa dichiarazione del contraente e previo accordo fra le parti, fermo comunque il rispetto delle disposizioni legislative in essere alla scadenza di polizza in materia di rinnovo dei contratti.

Le parti hanno comunque la facoltà di rescindere la polizza ad ogni scadenza annuale, sempre con preavviso di almeno 90 giorni.

La Provincia di Modena si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto ad esso, tenuto conto dell'obbligo di pagamento del decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

È fatto comunque salvo l'obbligo della Società di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto.

Tale obbligo non potrà protrarsi oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi o dalla cessazione in caso di recesso anticipato per qualunque motivo; il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

#### **Art. 6 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all' Assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 7 - Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie (art. 180 Capo VI del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.).

#### **Art. 8 - Foro competente**

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente.

## **NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE INCENDIO**

### **Art. 9- Oggetto dell' assicurazione**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da :

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica , termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi , purchè conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell' ambito di 20 m. da esse;

- i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi, allo scopo di impedire o arrestare l' incendio;

- spese demolizione e sgombero e rimozione/ricollocaimento beni mobili: l'assicurazione si estende alle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro nonché quelle di rimozione e ricollocaimento degli oggetti assicurati, nel caso in cui la loro rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni dei locali occupati dall' assicurato, resesi necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza e comprese anche tutte le garanzie indicate come complementari, eventi speciali, catastrofali, ecc. ciò fino alla concorrenza del 10% del danno.

### **Art. 10- Esclusioni**

Sono esclusi i danni :

- a) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell' atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- c) causati da eruzioni vulcaniche;
- d) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l' assicurazione;
- e) alle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio;
- f) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto previsto espressamente incluso in garanzia nella presente polizza;
- g) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

### **Art. 11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza, non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 12 - Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art. 13 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'art. 1914 C.C. ;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.;
- c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Fermo quanto sopra e specialmente fermo l'obbligo da parte dell'Assicurato di conservare gli avanzi e le tracce del sinistro, è concesso all'Assicurato stesso di poter proseguire nella sua attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

#### **Art. 14 - Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### **Art. 15 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure a richiesta di una delle Parti:

- b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### **Art. 16 - Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanza, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all' art. 13;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui alla clausola "Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo";
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio e demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell' art. 15b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all' indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di Perizia.

I Periti sono dispensati dall' osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 17 - Assicurazione parziale**

Se dalle stime fatte con le norme della condizione particolare "assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo" risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente



assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

#### **Art. 18 - Assicurazioni presso diversi Assicuratori**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni in corso con altre Società.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l' indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

#### **Art. 19 - Limite massimo dell' indennizzo**

Salvo il caso previsto dall' art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art. 20 - Pagamento dell' indennizzo**

Verificata l' operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell' indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l' Assicurato dimostri che non ricorre nel caso previsto dall' art. 10 lettera b).

L'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purchè presenti fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.

## **OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE**

La presente polizza ha per oggetto i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in uso, locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito o a qualsiasi altro titolo presso l'assicurato, comunque dislocati e risultanti dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali della Contraente che si impegna ad esibirli a richiesta della Società.

Per i fabbricati s'intende:

- fabbricati o porzioni di essi, anche in corso di costruzione, e/o ristrutturazione, comunque costruiti, compresi eventuali alloggi prefabbricati.

Devono ritenersi altresì compresi i cunicoli, le gallerie di comunicazione sotterranea fra i vari corpi del fabbricato, i locali interrati e di sostegno, le ciminiere, i serbatoi non metallici anche pensili, le tettoie, le recinzioni. le opere assimilabili, per le loro caratteristiche, a costruzioni civili.

Per patrimonio mobiliare s'intende: macchinario, attrezzature, arredamento con l'esclusione soltanto di :

- quanto definito alla voce Fabbricati
- veicoli iscritti al P.R.A.

Per merci s'intende: merci infiammabili, merci speciali e tutto quanto non compreso alle definizioni di Fabbricati, Macchinari, Attrezzature e Arredamento.

La Società dà e prende atto che possono esistere infiammabili e/o merci speciali nelle quantità necessarie all'attività svolta.

Si precisa che nella partita Patrimonio Mobiliare non sono comunque compresi i rischi assicurati con polizza elettronica, ove si verifica l'esistenza del contratto.

### **PRECISAZIONI**

- a) Viene stabilito che, ad eccezione di quanto escluso alla voce Patrimonio Mobiliare, di quanto diversamente assicurato nonchè, salvo espressa indicazione contraria, dei beni in leasing, in caso di sinistro, tutto quanto si trova nell' ambito dei complessi, deve intendersi assicurato, compresi quindi gli enti di proprietà dei dipendenti.  
Viene convenuto che, qualora in caso di sinistro, una determinata cosa od un determinato oggetto non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l' oggetto verranno attribuiti alla partita Patrimonio Mobiliare.
- b) Resta convenuto che si intendono comprese in polizza e quindi in garanzia, anche senza espressa dichiarazione e senza attribuzione di valore e senza applicazione della regola proporzionale:

- 1) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- 2) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri;
- 3) fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- 4) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- 5) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti 3), 4) la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Relativamente alle cose di cui al precedente punto 2 la Società risponde, nel rispetto di quanto stabilito come limite di indennizzo, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccanografiche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ad oggetti d' arte, collezioni e raccolte con l'avviso che:

- per ogni singolo oggetto non verrà risarcita somma superiore ad € 15.500,00 fatta eccezione per l'opera seguente per la quale tale limite di indennizzo deve intendersi elevato ad € 30.987,41:  
 nr. inventario - 8593  
 autore - Giovanni Muzzioli ( Modena 1854 – 1894 )  
 titolo - La danza delle spade o “La Cubisteteira”  
 Materia e dimensioni - olio su tela cm 87x146  
 Ubicazione - Palazzo Provinciale, Sala dell'800
- perdita di un oggetto formante la raccolta o la collezione non corrisponde alla perdita dell' intera raccolta o collezione.

## **GARANZIE COMPLEMENTARI**

### **FENOMENO ELETTRICO**

Gli Assicuratori rispondono dei danni materiali e diretti da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici (esclusi calcolatori e/o elaboratori elettronici), apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Gli Assicuratori non rispondono dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonchè i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonchè quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

### **ESPLOSIONI E SCOPPI ESTERNI (esclusi ordigni esplosivi)**

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni o scoppi verificatisi all' esterno dei locali assicurati per cause indipendenti dall' attività dichiarata in polizza.

### **INDENNITA' AGGIUNTIVA A PERCENTUALE**

In caso di sinistro l' indennizzo, calcolato per ciascuna partita presa separatamente, sarà maggiorato di un 10% a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell'attività con il massimo del 10% del capitale ass.to relativo alle partite 1 e 2.

### **RICORSO TERZI (VALIDO PER PIU' LOCALITA')**

La Società si obbliga a tenere indenne l' Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell' Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni nonchè di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L' assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l' Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell' Assicurato e dei mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell' ambito delle anzidette operazioni, nonchè le cose sugli stessi mezzi trasportate;

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell' acqua , dell' aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell' Assicurato nonchè ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;

- quando l' assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

L' Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell' Assicurato.

L' Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

Tale garanzia vale anche per i danni causati da materiale non assicurato con la presente polizza, ed inserito nel contratto elettronica.

## **FERMENTAZIONE**

La Società risponde dei danni prodotti da fermentazione (trasformazione chimica della materia organica) alle cose assicurate.

## **RISCHIO LOCATIVO**

La Società, nei casi di responsabilità dell' Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e le norme di liquidazione da esse previste dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell' Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dell' Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all' art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

Tale garanzia vale anche per i danni causati da materiale non assicurato con la presente polizza, ed inserito nel contratto elettronica.

## **AUTOCOMBUSTIONE**

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate alle partite specificate in polizza.

## **IMPLOSIONE**

Per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna, verificatasi in relazione alle attività dichiarate in polizza.

## **ONORARI DEI PERITI**

La Compagnia rimborserà in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonchè la quota parte di spese e onorari a carico dell' Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

## **ONORARI ARCHITETTI - INGEGNERI - CONSULENTI**

Viene convenuto che gli importi assicurati alle partite fabbricati, macchinari ed impianti includono gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio così assicurato su tali fabbricati, macchinari, impianti, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

#### **ORDINANZE DI AUTORITA', ONERI DI URBANIZZAZIONE ED ALTRI COSTI**

In caso di sinistro la Società risponderà dei maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che si rendesse necessario sostenere per la ricostruzione e/o riparazione dei beni danneggiati, compresa l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione dei fabbricati rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili parzialmente o totalmente.

Tali maggiori costi possono essere riconducibili a:

- mutati criteri costruttivi imposti dalla tecnica;
- Leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli.

Quanto sopra sia nel caso di ricostruzione nella stessa ubicazione che su altra area.

Ferma la copertura delle spese di demolizione e sgombero come da articolo che precede (rif. art. 9-oggetto dell'assicurazione delle Norme che regolano l'assicurazione incendio), ai sensi del presente articolo si intendono altresì garantite le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

#### **DANNI ALLE LASTRE**

La Società risponde dei danni alle lastre di vetro, cristallo e specchi provocati da fatto accidentale dell' Assicurato e/o Terzi oltre a quelli conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza.

## EVENTI SPECIALI

### ONDA SONORA

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati determinati da superamento del muro del suono da parte di aeromobili.

### CORPI CELESTI E SATELLITI

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da caduta di meteoriti ed altri corpi celesti nonché da satelliti ed ogni altra cosa in orbita o rotante attorno alla terra.

### URTO VEICOLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto veicoli, in transito sulla pubblica via o all'interno dello stabilimento purchè non appartenenti all' Assicurato nè a persona al suo servizio.

### FUMO

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.

### EVENTI SOCIOPOLITICI

La Società risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio anche organizzato, atti vandalici e dolosi;
2. dagli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo degli ordigni esplosivi - da persone dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazioni, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde dei danni :

- a) di inondazione o frana;
- b) di furto , rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti

- alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione, degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata .

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si potraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risponderebbe dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

## **EVENTI ATMOSFERICI**

La Società risponde dei danni:

1. materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufere, tempesta, grandine, tromba d'aria, vento e cose da esso trascinate (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia);
2. di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purchè direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni:

a) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d' acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rotture o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- cedimento o franamento del terreno;

ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonchè dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2.

b) subiti da :

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all' aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non al sinistro), capannoni pressostatici e simili , baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

Per impianti ed Enti all'aperto la garanzia viene prestata con una franchigia di € 2.600,00 e con un massimo risarcimento, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della copertura di € 52.000,00.

## **SMOTTAMENTI FRANAMENTI CEDIMENTI DEL TERRENO E CADUTA MASSI**



La Società risponde dei danni subiti dagli Enti assicurati alle partite tutte in conseguenza di :

- smottamenti, franamenti, valanghe, slavine, cedimenti del terreno e caduta massi, comunque occasionati, purchè tali eventi non siano stati determinati da terremoto.

### **ACQUA CONDOTTA ANCHE PIOVANA**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, compresa acqua piovana a seguito di rottura, guasto e traboccamento di impianti idrici, igienici, tecnici, termici, pluviali esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi compreso traboccamento dei pluviali stessi.

La Società non risponde :

- a) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la riparazione.

### **RICERCA GUASTI**

La Società , in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura degli impianti idrici, igienici, termici, pluviali o tecnici posti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, indennizza anche le spese per la ricerca del guasto, per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri, nei pavimenti, nei piazzali nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato.

### **ACQUA PIOVANA**

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall' assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazione di acqua dal terreno e dal tetto, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonchè da acqua penetrata attraverso le finestre e lucernai lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi di acqua, dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
- c) i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie.

### **RIGURGITI ACQUE DI SCARICO**

L'assicurazione è estesa al risarcimento dei danni diretti e materiali alle cose assicurate arrecati dal rigurgito delle acque di scarico (compreso il rigurgito di acqua piovana) e delle fogne verificatosi all' interno del fabbricato.

Restano in ogni caso esclusi dal risarcimento:

- i danni derivanti da gelo;

- i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati;
- i danni arrecati da umidità o stillicidio;
- i danni verificatisi anche se solo indirettamente, in connessione con inondazioni o mareggiate;
- le spese per l'individuazione e l'accesso alla rottura che ha occasionato il sinistro e per tutte le correlative riparazioni.

### **INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli derivanti da incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento, bagnamento e danni d'acqua in genere, compresi fango e corpi trasportati dall' acqua anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell' inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c) a enti mobili all' aperto;
- d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento.

### **GRANDINE (GARANZIA INTEGRATIVA)**

Fermo quanto disposto nell' estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa;

La Società risponde dei danni causati dalla grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernai in genere
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

### **SOVRACCARICO NEVE**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuti purchè avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorchè conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonchè all'impermeabilizzazione, a

meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle parti in seguito al sovraccarico di neve.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza richiamata in premessa.

## **GELO**

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza diretta di gelo che provochi danni ai fabbricati oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati purchè l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non siano state sospese per più di 24 ore antecedenti il sinistro.

## **COLAGGIO ATTREZZATURE ANTINCENDIO**

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- acqua o altre sostanze provenienti da qualsiasi attrezzatura antincendio;
- crollo, cedimento o caduta di serbatoi, loro elementi o altre parti dell'attrezzatura antincendio.

La Società non risponde:

- dei danni occorsi in occasione di: lavori di installazione, lavori di riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive dei locali protetti che coinvolgono in tutto o in parte l'attrezzatura antincendio;
- dei danni derivanti da gelo.

## **ACCIDENTALE COLAGGIO O FUORIUSCITA DEI FLUIDI**

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate a causa di accidentale colaggio e fuoriuscita dei fluidi.

## **TERREMOTO**

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

## **DISPERSIONE LIQUIDI**

La Società risponde dei danni da dispersione di liquidi causata unicamente dalla rottura dei contenitori.

La Società non risponde:

- a) dei danni di stillicidio dovuti ad imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, a corrosione od usura;
- b) dei danni da dispersione da contenitori di capacità inferiore a lt. 300;
- c) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.



## CONDIZIONI PARTICOLARI

### **DANNI PRECEDENTI (esonero)**

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza non può essere invocato dalla Società come motivo di non indennizzabilità di un eventuale sinistro salvo il caso di manifestata mala fede.

### **COLPA GRAVE**

La Società risponde dei danni derivanti agli enti assicurati determinati anche da condotte gravemente colpose.

### **DEROGA ALLA PROPORZIONALE (operante se previste partite assicurate a Valore Intero)**

Relativamente alle partite tutte, a parziale deroga dalle C.G.A., si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all' applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 10%.

Qualora tale limite del 10% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dalle C.G.A. rimarrà operativo per l' eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

### **RIVALSA**

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, a condizione che l'Assicurato o le Autorità competenti non abbiano loro stessi esercitato l'azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e gli Amministratori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato.

### **ANTICIPO INDENNIZZI**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell' importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l' indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 103.300,00 l'acconto non potrà comunque essere superiore ad € 1.033.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell' anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

### **INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA**

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta della Ditta Assicurata, sarà applicato tutto quanto previsto dalle C.G.A. (pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti del suddetto articolo per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per sinistro.

### **ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO**

Si conviene tra le parti che in caso di danno, totale o parziale, causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

a) in caso di distruzione:

- per i fabbricati, escluso il rischio locativo per il quale deve essere considerato il valore allo stato d'uso, il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
- per la rete fognaria, l'acquedotto e la rete di illuminazione pubblica oltre che il costo di ricostruzione a nuovo s'intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri;
- per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per le opere d'arte l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati in polizza.

b) In caso di danno parziale:

- il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".

2. Il pagamento del supplemento di indennità sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori; verrà cioè eseguito entro 30 giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, anche su area diversa da quella nella quale si trovano le cose colpite purchè da ciò non derivi aggravio per la Società, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.
3. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalla stima di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'articolo 17.
4. Se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo dei costi riconducibili alle suddette norme, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

### **DIFFERENZIALE STORICO-ARTISTICO / OPERE DI ABBELLIMENTO**

Ad integrazione della somma assicurata alla partita patrimonio immobiliare, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino.

A titolo esemplificativo e non limitativo tali danni possono riguardare:

- affreschi;
- bassorilievi;
- ornamenti murari;
- monumenti;
- mosaici;
- soluzioni architettoniche

e possono consistere:

- nelle spese di ripristino e/o restauro quali, ad esempio, costi dei materiali, spese/competenze degli artigiani e/o artisti;
- nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti, purchè non ne derivi aggravio alla Società;
- nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico-artistico.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza della somma di € 1.000.000,00 per ogni sinistro.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonchè in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

### **CONTIGUITA' E VICINANZE PERICOLOSE (esonero)**

L'Assicurato è sollevato dall' obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt. 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

## **PRESENZA DI AUTOVEICOLI**

Nei fabbricati assicurati possono venire ricoverati autoveicoli di proprietà dell'Ente Assicurato e di terzi.

Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi dei suddetti autoveicoli devono intendersi influenti ai fini della valutazione del rischio.

## **OPERAZIONI PERITALI**

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati .

## **MACCHINARI IN RIPARAZIONE**

La garanzia viene estesa, relativamente a quanto assicurato alla part. 2 Patrimonio Mobiliare ed a fronte degli eventi assicurati con la presente polizza, ai beni assicurati quando gli stessi sono temporaneamente rimossi dallo stabilimento oggetto della presente assicurazione, per riparazioni, pulizia, manutenzione, adattamento o per altri scopi simili.

Tale estensione:

- non si applica se tali beni sono già assicurati per gli stessi eventi ;
- non si applica nel caso di motoveicoli, autoveicoli o altri veicoli iscritti al P.R.A.

Resta convenuto che in nessun caso la Società risarcirà per singolo sinistro somma superiore a € 103.300,00.

## **DISLOCAZIONE MACCHINARI E MERCI**

Si prende atto che parte degli enti assicurati alla part. 2 possono trovarsi ed ivi intendersi assicurati fino ad un massimo del 20% della somma assicurata con detta partita, presso depositi di terzi, laboratori di terzi , fiere, mostre in Italia ed all' Estero. Per ciascuna delle ubicazioni esterne la Società non sarà tenuta a corrispondere indennizzo maggiore di € 103.300,00.

## **COPERTURA AUTOMATICA NUOVI ENTI E REGOLAMENTO PREMIO (operante se previste partite assicurate a Valore Intero)**

Relativamente alle partite assicurate a Valore Intero eventuali variazioni, anche riconducibili ad ampliamenti, modifiche o apporto di migliorie di beni già esistenti, si intendono automaticamente comprese e/o escluse.

Il Contraente si impegna conseguentemente a comunicare alla Società, entro 120 giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa, l'effettivo valore consuntivo di ciascuna partita e la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento delle somme assicurate per l'anno successivo nonché appendice di regolazione premio il cui importo corrisponderà al 50% del premio ottenuto applicando i tassi annui agli aumenti/diminuzioni delle somme assicurate.



Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

## **PERDITA DELLE PIGIONI O MANCATO GODIMENTO DEI LOCALI**

Se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termine della presente polizza, l'assicurazione è prestata per i locali effettivamente appigionati, fino alla concorrenza dell' ammontare della pigione di un anno e, per i locali occupati dall' Assicurato-Proprietario fino a concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa; in ambo i casi la pigione annua massima computabile non potrà superare 1/15 del valore che, rispetto a quello assicurato per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.

Nessuna indennità spetta all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo in locazione od occupazione dei locali ripristinati.

## **COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO**

Si prende atto che le eventuali comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

## **OBBLIGHI DELLA SOCIETA' NELLA GESTIONE DEI SINISTRI**

La Società, alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati,
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva)
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato)

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico e/o cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

## **CLAUSOLA DI DELEGA IN PRESENZA DI BROKER**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Ditta Marsh S.p.A. e gli assicuratori hanno convenuto di affidare la delega alla (Compagnia)....., di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla

presente assicurazione saranno svolti per conto del contraente dalla Ditta Marsh S.p.A. la quale tratterà con la Compagnia delegataria informandone le Compagnie assicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l' incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal contraente per il tramite della Ditta Marsh S.p.A. direttamente nei confronti di ogni Compagnia assicuratrice.

Ognuna delle Compagnie sottoscrittrici concorrerà al pagamento dei risarcimenti liquidati in proporzione alla quota rispettivamente assunta e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale.

### **CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio Marsh S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi della Legge 28 novembre 1984 n. 792 e del D. Lgs. 209/2005.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato, e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

### **CLAUSOLA BROKER in presenza di LLOYD'S CORRESPONDENT ( clausola alternativa )**

Con la sottoscrizione della presente polizza l'Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio Marsh S.p.A., (di seguito denominata Broker) di rappresentarlo ai fini della presente polizza:

Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente Assicurato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

I Sottoscrittori conferiscono mandato alla Società.....(di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

Pertanto :

- a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dai Sottoscrittori

### **VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

**1) ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE**  
**(operante se previste partite assicurate a Valore Intero con valore stimato da Società esterna)**

1. Il Contraente dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite indicate nella medesima comprendono il valore della totalità dei Fabbricati, Macchinari ed impianti (anche all' aperto) costituenti le partite medesime e siti nell' ubicazione descritta; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri indicati alla clausola "Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo", dallo Stimatore indicato in polizza alla data indicata in polizza (e successivi aggiornamenti) della quale viene data copia dal Contraente alla Società Delegataria, con vincolo di riservatezza.

Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.

2. Limitatamente alle partite sopra indicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 17 delle C.G.A.

Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908, secondo comma, del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda il predetto art. 17 delle C.G.A.

3. Il Contraente è tenuto a consegnare alla Società Delegataria, al termine di ciascun periodo di assicurazione e quindi anche successivamente alla scadenza della polizza, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo Stimatore indicato in polizza, non anteriore di 30 giorni dalla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 30 giorni dalla data della loro effettuazione.

4. Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite indicate in polizza che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:

- a) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
- b) derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle soprandicate partite; purchè tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all' ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.

Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale (art. 17 delle C.G.A.) in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite massimo di indennizzo (art. 19 delle C.G.A.) quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%.

Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:

I - imputabili all' introduzione di enti che siano separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell' aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di polizza soggetti alla presente Convenzione.

Il - relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto 1), l'entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.

5. Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società Delegataria provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura del Contraente come previsto al punto 3), che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo.

Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.

6. Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti/diminuzioni di cui al punto 4), lettere a) e b), circa i quali l'Assicurato/la Compagnia è tenuto/tenuta a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente.

7. La presente Convenzione ha durata pari a quella della polizza ma rescindibile da entrambi le Parti ad ogni scadenza mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza medesima.

In caso di disdetta resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla Convenzione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.

8. La presente Convenzione rimane inoperante se il Contraente non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione, nei termini convenuti al punto 3), del rapporto di aggiornamento e la Società Delegataria, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al punto 6), in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, partita per partita, del 30%.

9. I premi dovuti a termini della presente Convenzione dovranno essere pagati entro 60 giorni da quello in cui la Società Delegataria ha presentato all'Assicurato il relativo conto di regolazione.

In caso di ritardo pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

10. Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente assicurazione non comporta nessuna altra deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione.

**TABELLA SINISTRI RIEPILOGATIVA**  
**Contraente; PROVINCIA DI MODENA**

**Periodo di osservazione:**

| <b>Polizza</b><br><b>N°300668540</b> | <b>n° sinistro</b> | <b>Numero</b><br><b>progressivo</b> | <b>data</b><br><b>sinistro</b> | <b>Causa sinistro</b>  | <b>Importo</b><br><b>richiesto</b> | <b>Importo</b><br><b>riservato</b> | <b>Importo</b><br><b>liquidato</b> | <b>Data</b><br><b>liquidazione</b> | <b>Note</b>   |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|                                      | 12613629/10        | 1                                   | 15/10/2010                     | ATTI VANDALICI LICEO M | € 590,00                           | € 0,00                             | € 0,00                             |                                    | CHIUSO A 0,00 |
|                                      | 12652436/11        | 2                                   | 04/03/2011                     | ROTTURA CRISTALLI      | € 1.000,00                         | € 0,00                             | € 0,00                             |                                    | CHIUSO A 0,00 |
|                                      | 12758986/12        | 3                                   | 08/03/2012                     | INCENDIO               | € 22.000,00                        | € 0,00                             | € 0,00                             |                                    | PENDENTE      |
|                                      | 12781163/12        | 4                                   | 20/05/2012                     | TERREMOTO              | € 5.500.000,00                     | € 0,00                             | € 0,00                             |                                    | PENDENTE      |
|                                      | 12781164/12        | 5                                   | 29/05/2012                     | TERREMOTO              | € 2.500.000,00                     | € 0,00                             | € 0,00                             |                                    | PENDENTE      |
|                                      |                    | 0                                   |                                |                        | € 0,00                             | € 0,00                             | € 0,00                             |                                    |               |
|                                      |                    | 0                                   |                                |                        | € 0,00                             | € 0,00                             | € 0,00                             |                                    |               |
|                                      |                    | 0                                   |                                |                        | € 0,00                             | € 0,00                             | € 0,00                             |                                    |               |
|                                      |                    | 0                                   |                                |                        | € 0,00                             | € 0,00                             | € 0,00                             |                                    |               |
|                                      |                    | 0                                   |                                |                        | € 0,00                             | € 0,00                             | € 0,00                             |                                    |               |
|                                      |                    | 0                                   |                                |                        | € 0,00                             | € 0,00                             | € 0,00                             |                                    |               |
|                                      |                    | <b>15</b>                           |                                |                        | <b>€ 8.023.590,00</b>              | <b>€ 0,00</b>                      | <b>€ 0,00</b>                      |                                    |               |



Area Finanziaria, Patrimonio ed Economato

telefono 059 209 247 fax 059 209 256

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

U.O ECONOMATO

tel. 059 209261 fax 059 209256

Classifica 06-09 fasc.37/2012.

Modena, 19 novembre 2012

SPETT. LE

COMPAGNIA in indirizzo

**Oggetto: LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA A COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART.125 DEL D.LGS. 163/2006, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO INCENDIO DELLA PROVINCIA DI MODENA PER IL PERIODO ORE 24.00 DEL 31/01/2013 - ORE 24.00 DEL 31/03/2014  
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 47045827E0**

La Provincia di Modena invita Codesta Società a partecipare, secondo le norme indicate nel presente invito, alla procedura negoziata **a Cottimo Fiduciario** per l'affidamento del servizio assicurativo della polizza in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

L'offerta dovrà essere predisposta nel rispetto delle condizioni stabilite nella presente Lettera di invito, nel modello di istanza di ammissione alla procedura e relative dichiarazioni (Modello MA) e nel Capitolato di Polizza allegato.

Dovrà essere specificato il periodo di validità dell'offerta che, in caso di conferma d'ordine entro tale termine, sarà considerata vincolante per l'Impresa.

Il premio **a base d'asta** del servizio assicurativo **per il periodo, al netto delle imposte**, è pari ad Euro 116.400,00 (premio lordo per il periodo Euro 142.299,00).

### **Modalità della procedura**

La gara ed i rapporti contrattuali dalla stessa derivanti sono regolati:

- a) dalle norme contenute nella presente lettera d'invito
- b) dal D. Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni
- c) per quanto non espressamente regolato dal Codice Civile.

Il criterio di selezione delle offerte è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs.163/2006.

### **Documentazione di gara**

La documentazione di gara e relativi documenti si compone di:

- 1) Lettera d'invito;
- 2) Modello di istanza di ammissione alla procedura e relative dichiarazioni (Modello MA);
- 3) Capitolato Incendio;
- 4) Scheda offerta tecnica;
- 5) Scheda offerta economica;
- 6) Statistica sinistri per i periodi pregressi come da tabulati delle Compagnie.

### **Soggetti ammessi a partecipare**

Le compagnie invitate alla procedura possono partecipare singolarmente, in coassicurazione con altre compagnie o nella forma del raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 163/06. Ogni impresa di assicurazione invitata potrà concorrere o solo singolarmente, o solo in coassicurazione, o solo nella forma del raggruppamento temporaneo di imprese.



Area Finanziaria, Patrimonio ed Economato

telefono 059 209 247 fax 059 209 256

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

**Le imprese invitate potranno partecipare in coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese solamente con Compagnie che individualmente abbiano in Italia o negli altri Paesi dell'Unione Europea per le Compagnie presenti in Italia con rappresentanza, un portafoglio relativo all'esercizio 2011 pari ad € 93.000.000,00 nel ramo Incendio ed elementi naturali.**

E' altresì ammessa la partecipazione di compagnie stabilite in altri paesi membri dell'U.E., nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

Si precisa in proposito che, nel caso di candidatura presentata da:

- Impresa singola: la documentazione richiesta dovrà esser e presentata dall'impresa candidata;

- Raggruppamento Temporaneo di Imprese: la documentazione richiesta deve essere presentata da ogni impresa partecipante. Dovrà essere inoltre prodotta una dichiarazione sottoscritta da tutte le Imprese che indichi: le parti (RTI verticale) o le quote (RTI orizzontale) del servizio che saranno eseguite dalle Imprese raggruppate nonché l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'Impresa mandataria ai sensi dell'art. 37, comma 8, D. Lgs. 163/2006;

- Imprese in regime di Coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile: la documentazione richiesta deve essere presentata da ogni Impresa candidata.

**Le offerte dovranno prevedere una ritenzione del rischio nella misura del 100%.**

**In caso di offerte tecnicamente ed economicamente paritetiche l'Ente si riserva il diritto di ripartire il rischio in proporzione.**

Ogni impresa invitata potrà presentare una offerta soltanto, anche in raggruppamento. Nel caso in cui risultino più offerte presentate dalla medesima impresa, da sola o in raggruppamento, tutte tali offerte saranno escluse dalla procedura.

Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera m-*quater* sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Si precisa che qualora la ditta partecipante alla presente procedura si trovi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile deve allegare la dichiarazione di aver formulato autonomamente l'offerta, predisposta nei termini previsti come contenuto della busta A1).

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Nel caso sussistano rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 c.c. o qualsiasi relazione, anche di fatto, con altre Imprese concorrenti e l'offerta non possa essere formulata autonomamente, l'offerta stessa potrà essere proposta solo in Raggruppamento Temporaneo o in coassicurazione.

### **Requisiti di partecipazione alla gara**

A pena di esclusione, i soggetti invitati devono possedere i requisiti di seguito elencati:

1- Requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;

2 - Requisiti di idoneità professionale (art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006) ovvero:

- di essere iscritti nei registri della C.C.I.A.A. o Ente equivalente e che fra le attività esercitate figura la voce di "Esercizio delle Assicurazioni";

3 - Requisiti di carattere economico/finanziario dimostrabile, ai sensi dell'articolo 41 del D. Lgs. 163/2006, ovvero:

- il possesso di un rating pari o superiore a BBB attestato mediante dichiarazione rilasciata da Standard & Poor's o analoga agenzia di stima ovvero il possesso, in Italia o negli altri paesi dell'Unione Europea per le compagnie presenti in Italia con Rappresentanza, di un portafoglio relativo all'anno 2011 pari ad almeno Euro 93.000.000,00 nel ramo Incendio ed elementi naturali attestato mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, o attraverso certificazione ISVAP( originale o copia conforme);

4 - Requisiti di ordine tecnico/professionale che, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 163/2006 potranno essere dimostrati mediante dichiarazione riportante l'elenco di almeno 3 contratti assicurativi analoghi a quello oggetto della presente procedura stipulati negli ultimi 3 (tre) anni (2009-2010-2011) con indicazione degli importi, delle date e dei



## Area Finanziaria, Patrimonio ed Economato

telefono 059 209 247 fax 059 209 256

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

destinatari del servizio o, alternativamente, dichiarazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in cui siano indicati gli estremi dei contratti stipulati.

Si ribadisce che le dichiarazioni di cui sopra possono essere provate in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000; in base all'art. 48 del D. Lgs 163/2006 al concorrente/i estratto/i nonché all'aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

E' facoltà del partecipante allegare la documentazione probatoria già in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara.

In caso di raggruppamenti temporanei di impresa/coassicurazione costituiti o da costituirsi, i requisiti di cui ai punti 1), 2) 3) e 4) devono essere posseduti da tutti i soggetti del raggruppamento.

### **Formulazione dell'offerta e modalità di consegna**

La documentazione, redatta in lingua italiana, richiesta dalla presente lettera d'invito per l' "**Affidamento del servizio assicurativo Incendio della Provincia di Modena per il periodo ore 24.00 del 31/01/2013 - ore 24.00 del 31/03/2014**" deve essere inserita in un unico plico contenente tre buste chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, contrassegnate dalle lettere A) B) e C) e riportanti le seguenti diciture:

- Affidamento del servizio assicurativo Incendio - Busta A) Documentazione amministrativa;
- Affidamento del servizio assicurativo Incendio - Busta B) Offerta tecnica;

Affidamento del servizio assicurativo Incendio - Busta C) Offerta economica.

Il plico, chiuso controfirmato sui lembi di chiusura e recanti all'esterno il nominativo della/e Compagnia/e offerente/i, deve riportare la seguente dicitura "**Offerta - Affidamento del servizio assicurativo Incendio della Provincia di Modena per il periodo ore 24.00.00 del 31/01/2013 - ore 24.00.00 del 31/03/2014**" ed essere indirizzato al seguente recapito:

### **PROVINCIA DI MODENA**

**Ufficio Archivio-Protocollo - Viale Martiri della Libertà 34,  
41121 MODENA**

Il plico dovrà pervenire tramite consegna diretta (a mano, a mezzo corriere, agenzia di recapito autorizzata etc.) o a mezzo posta, negli orari di apertura dell'ufficio

**entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/12/2012**

pena l'esclusione dalla gara. Ogni onere e rischio inerente il mancato arrivo dell'offerta entro il suddetto termine è a carico dell'Impresa concorrente.

**La incompleta o parziale presentazione dei documenti nei modi e nei termini indicati e la mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione e la presentazione delle offerte indicati nei seguenti paragrafi comporterà l'esclusione dalla partecipazione alla gara, salva la facoltà di completamento e chiarimento prevista dall'art. 46 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche.**

### **Contenuto delle buste:**

Busta A) Documentazione amministrativa

La busta dovrà riportare all'esterno la dicitura "Affidamento del servizio assicurativo Incendio - Busta A) Documentazione amministrativa" e dovrà contenere due tipologie di documenti:

- A1) Documenti inerenti i requisiti di partecipazione,
- A2) Documenti a corredo dell'offerta.

A1) Documenti inerenti i requisiti di partecipazione:





### Area Finanziaria, Patrimonio ed Economato

telefono 059 209 247 fax 059 209 256

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Istanza di partecipazione redatta come risulta da fac-simile “Modello di istanza di ammissione alla procedura e relative dichiarazioni (Modello MA)” corredata da dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario con la quale si attesti:

- i dati relativi al legale rappresentante e dell'eventuale procuratore speciale (nazionalità, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale);
- l'esatta denominazione o ragione sociale della compagnia, la sede legale, il numero di codice fiscale/partita IVA, il numero di telefono e fax, l'indirizzo e-mail;

le modalità di partecipazione alla procedura (impresa singola, capogruppo/mandataria di coassicurazione)

che la compagnia non si trova nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..

Ai fini del comma 1, lettera m-quater) del predetto art. 38 i concorrenti allegano alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

*o alternativamente*

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#), e di aver formulato l'offerta autonomamente;

*o alternativamente*

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#), e di aver formulato l'offerta autonomamente.

L'ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999;

- che la Compagnia è regolarmente iscritta nei registri della C.C.I.A.A. o Ente equivalente e che fra le attività esercitate figura la voce di “Esercizio delle Assicurazioni”;
- che la Compagnia è in possesso dell'autorizzazione del Ministero dell'Industria o dell'ISVAP all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione;
- di avere proceduto a tutti gli accertamenti necessari per verificare ogni circostanza che possa influire sull'offerta

di avere esaminato e di accettare senza riserve le condizioni contenute nella presente lettera d'invito;

- che la compagnia ha stipulato almeno 3 contratti assicurativi analoghi a quello oggetto della presente procedura negli ultimi 3 (tre) anni (2009-2010-2011);
- di possedere in Italia o negli altri Paesi dell'Unione Europea per le Compagnie presenti in Italia con rappresentanza, un portafoglio relativo all'esercizio 2011 pari ad € 93.000.000,00 nel ramo Incendio ed elementi naturali o di possedere un rating pari o superiore a BBB attestato mediante dichiarazione rilasciata da Standard & Poor's o analoga agenzia di stima

Nel caso di partecipazioni in ATI, sia costituite che non ancora costituite, o nel caso di partecipazione in Coassicurazione, tali dichiarazioni devono essere presentate e possedute singolarmente da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o della Coassicurazione.

### Modalità di sottoscrizione dell'istanza di partecipazione e relative autodichiarazioni

L'istanza di partecipazione, redatta sulla base del fac-simile “Modello di istanza di ammissione e relative dichiarazioni” corredata da dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, deve essere così sottoscritta:

1) nel caso di impresa singola deve essere firmata da un legale rappresentante o titolare d'impresa; se la domanda è sottoscritta da un procuratore nominato dal legale rappresentante o titolare, deve essere allegata la relativa procura notarile. La domanda deve essere accompagnata da una fotocopia di un documento di identità valido di chi firma;

2) in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti (R.T.I.) non ancora costituito (ai sensi dell'art. 37, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006) ogni impresa del raggruppamento deve presentare la propria domanda (“Modello di istanza di ammissione e relative dichiarazioni”) compilando i campi richiesti ed inserendola nell'unica busta A). Le domande devono essere firmate da un legale rappresentante o titolare d'impresa dei partecipanti al costituendo raggruppamento; se la domanda è sottoscritta da un procuratore nominato dal legale rappresentante o titolare, deve essere allegata la relativa procura notarile. Le domande devono essere accompagnate da una fotocopia di un documento di identità valido di chi firma. La domanda di partecipazione, conterrà inoltre l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, il quale poi stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandatarî;



## Area Finanziaria, Patrimonio ed Economato

telefono 059 209 247 fax 059 209 256

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

3) in caso di coassicurazione ogni compagnia della coassicurazione deve presentare la propria domanda ("Modello di istanza di ammissione e relative dichiarazioni") compilando i campi richiesti ed inserendola nell'unica busta A). Le domande devono essere firmate da un legale rappresentante o titolare d'impresa dei partecipanti alla coassicurazione; se la domanda è sottoscritta da un procuratore nominato dal legale rappresentante o titolare, deve essere allegata la relativa procura notarile. Le domande devono essere accompagnate da una fotocopia di un documento di identità valido di chi firma.

### A2) Documenti a corredo dell'offerta:

- Copia della presente lettera di invito integra e completa di ogni pagina, debitamente sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa d'assicurazione, quale accettazione di tutte le clausole ivi contenute. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione la lettera dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese costituenti il raggruppamento o la coassicurazione.

### **Busta B) Offerta Tecnica**

Ciascuna busta dovrà prevedere all'esterno la dicitura "Affidamento del servizio assicurativo Incendio - Busta B) Offerta tecnica" e dovrà essere inserita la seguente documentazione:

- il capitolato, sottoscritto in ogni pagina in segno di accettazione;
- la Scheda sottoscritta di offerta Tecnica (redatta su carta intesta della Compagnia attendendosi al modello di offerta tecnica allegato), contenente le eventuali proposte di modifica al capitolato.

Nel caso in cui non sia stata compilata la sezione riferita alle eventuali varianti, il testo del capitolato proposto si intenderà totalmente accettato.

Sono ammesse varianti alla parte tecnica del Capitolato proposto, varianti che verranno valutate in rapporto all'aderenza dell'assetto normativo del Capitolato medesimo.

**Non è comunque ammessa, pena l'esclusione, la sostituzione integrale del Capitolato di gara.**

### **Busta C) Offerta Economica**

La busta dovrà prevedere all'esterno la dicitura "Affidamento del servizio assicurativo Incendio - Busta C) Offerta economica" e dovrà contenere la scheda offerta economica allegata, in bollo e debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari riportante l'indicazione, in cifre e in lettere, del premio complessivo offerto suddiviso fra imponibile e imposte, nonché dei tassi e premi unitari offerti, in conformità alla scheda di offerta.

**Saranno escluse dalla gara le offerte che presentino un premio al netto delle imposte superiore all'importo netto fissato a base d'asta. Ai fini della verifica del rispetto della base d'asta non saranno considerate quali componenti del prezzo le eventuali franchigie applicate.**

Nel caso di offerta presentata in coassicurazione o da raggruppamenti temporanei di Imprese, l'offerta unica dovrà essere firmata dai legali rappresentanti o procuratori muniti dei poteri necessari di tutte le imprese raggruppate. Inoltre, dovrà indicare il nome della delegataria/capogruppo e le parti o le percentuali del servizio che saranno svolte dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Le offerte saranno considerate nulle se condizionate oppure espresse in modo indeterminato.

Gli Assicuratori esteri che operano in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento, in caso di aggiudicazione, si impegnano ad indicare sulla polizza che verrà emessa il nominativo dell'agenzia/sottoscrittore al quale verrà affidata la gestione del contratto, l'indirizzo al quale si dovranno far pervenire le richieste di risarcimento, nonché il nominativo di eventuale loss adjuster al quale verrà affidata la gestione dei sinistri.

### **Criteri di Aggiudicazione**

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006.

Verrà applicato il metodo compensativo aggregatore di cui all'allegato P del D.P.R. 207/2010 Regolamento Attuativo del Codice degli Appalti, in base alla seguente formula:

$$C(a) = \sum n (W_i * V(a)_i)$$

dove

C(a) = Punteggio di valutazione dell'offerta (a);

W<sub>i</sub> = peso attribuito all'elemento i, espresso in centesimi;



Provincia di Modena

Area Finanziaria, Patrimonio ed Economato

telefono 059 209 247 fax 059 209 256

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it) [provinciadimodena@cert.provincia.modena.it](mailto:provinciadimodena@cert.provincia.modena.it)

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento (i), variabile tra zero e uno;

n = numero totale degli elementi

$\Sigma$  = sommatoria.



Area Finanziaria, Patrimonio ed Economato

telefono 059 209 247 fax 059 209 256

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Le valutazioni verranno effettuate sulla base dei seguenti criteri:

## 1. Prezzo garanzia base (premio) fino ad un massimo di 40 punti.

Il peso attribuito all'elemento prezzo dell'offerta (a) è dato dal rapporto

$$V(a)_i = R_{\min} / R_a$$

dove

$R_a$  = prezzo garanzia base dell'offerta (a)

$R_{\min}$  = prezzo garanzia base dell'offerta più conveniente.

## 2. Varianti al capitolato fino ad un massimo di 60 punti attribuiti come segue in relazione ai sub-criteri elencati:

a) Portata delle garanzie **fino ad un massimo di 20 punti**

b) Limiti di indennizzo **fino ad un massimo di 16 punti**

c) Franchigie e/o scoperti **fino ad un massimo di 12 punti**

d) Regole di operatività del contratto **fino ad un massimo di 6 punti**

e) Regole di gestione dei sinistri **fino ad un massimo di 6 punti**

Tali punteggi vengono calcolati come segue:

i commissari designati provvederanno ad attribuire un coefficiente di valutazione di valore compreso tra 0,00 ed 1,00 direttamente commisurato al gradimento espresso per l'offerta in esame.

Al coefficiente 0,00 corrisponderà il minimo livello di gradimento al coefficiente 1,00 il massimo livello di gradimento secondo i criteri di seguito evidenziati:

| COEFFICIENTE | GIUDIZIO    | SPIEGAZIONE  |
|--------------|-------------|--|
| 1,00         | OTTIMO      | La soluzione proposta è perfettamente rispondente alle esigenze dell'Assicurato e contempla elementi tecnici od organizzativi innovativi con caratteri di originalità rispetto all'offerta di mercato. |
| 0,90         | ECCELLENTE  | La soluzione proposta è perfettamente rispondente alle esigenze dell'Assicurato e contempla elementi tecnici od organizzativi ai più elevati livelli dell'offerta di mercato.                          |
| 0,80         | BUONO       | La soluzione proposta è ben rispondente alle esigenze dell'Assicurato e conforme ai requisiti del capitolato speciale d'appalto.   |
| 0,70         | DISCRETO    | La soluzione proposta è rispondente alle principali esigenze dell'Assicurato e contempla elementi tecnici od organizzati in linea con l'offerta di mercato.  |
| 0,60         | SUFFICIENTE | La soluzione proposta è idonea al soddisfacimento delle basilari esigenze dell'Assicurato.   |
| 0,31 < 0,50  | SCARSO      | La soluzione proposta è carente in uno o più aspetti secondari senza tuttavia compromettere l'utilità generale dell'offerta.   |
| 0,00 < 0,30  | INADEGUATO  | La soluzione proposta è carente in uno o più elementi principali tali da compromettere l'utilità generale dell'offerta.  |

Terminata l'attribuzione discrezionale dei valori da parte di tutti i commissari a ciascun sub-criterio qualitativo, si procederà a determinare relativamente a tutte le offerte il valore medio separatamente per ciascun elemento di valutazione e, successivamente a trasformare tale valore in coefficienti definitivi, tramite riparametrazione.

Per effetto della riparametrazione si attribuirà, il punteggio massimo previsto per il parametro tecnico alla migliore offerta, riportando al valore 1,00 il coefficiente medio più elevato e proporzionando, a tale media massima, le medie provvisorie prima calcolate per tutte le altre offerte.

Risultano pertanto in questo modo determinati i singoli coefficienti.

**Gli elementi di valutazione sopra elencati sono da intendersi:**

**quanto al punto 1) oggetto dell'Offerta Economica;**

**quanto al punto 2) oggetto dell'Offerta Tecnica.**

**Costituisce requisito minimo di qualità dell'offerta tecnica, pena l'esclusione dell'offerta, il raggiungimento di un punteggio minimo non inferiore a 15 punti.**



Area Finanziaria, Patrimonio ed Economato

telefono 059 209 247 fax 059 209 256

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

### **Svolgimento della procedura**

Il giorno 10/12/2012 alle ore 15.00 presso la sede della Provincia di Modena, Viale Martiri , 34 Modena, la Commissione Consultiva acquisti, prevista all'art. 8 del Regolamento per il funzionamento dei servizi economici della Provincia di Modena in una prima seduta pubblica, procederà.

- alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, all'apertura dei plichi stessi nonché alla verifica della presenza della documentazione richiesta nella busta "A) Documentazione amministrativa" ;
- al sorteggio pubblico previsto all'art. 48 del D. Lgs 163/2006 per il controllo del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale previsti. Qualora la documentazione che comprova la capacità economico finanziaria e tecnico professionale risulti carente, si procederà a richiedere l'ulteriore documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti assegnando per l'adempimento un termine non inferiore a 10 giorni dalla data della richiesta.

La Commissione Consultiva Acquisti, in seduta riservata, provvederà all'apertura della "Busta B) Offerta tecnica" e all'attribuzione dei punteggi in base ai criteri precedentemente esposti.

Sarà successivamente comunicata ai concorrenti tramite telefax, la data della seconda seduta pubblica durante la quale si provvederà all'apertura dell'offerta economica ed a stilare la graduatoria provvisoria.

### **Dichiarazioni di carattere generale**

L'Amministrazione Appaltante si avvarrà della facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione stessa e sempre che la stessa rientri nella disponibilità di bilancio dell'Amministrazione. Nel caso di mutate esigenze di servizio l'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all'aggiudicazione ed ancora a seguito di una valutazione negativa di costo/beneficio, ovvero nell'ipotesi in cui le offerte, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Appaltante, siano ritenute non accoglibili sotto l'aspetto tecnico – normativo e/o qualora le stesse non rientrino nella disponibilità di bilancio dell'Amministrazione Appaltante stessa.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di mancata aggiudicazione e per qualunque motivo, di procedere ad ulteriori negoziati cui saranno comunque ammesse le imprese in possesso dei requisiti richiesti che abbiano presentato offerta o manifestato interesse alla presente selezione, a cui verranno comunicate le modalità di svolgimento delle negoziazioni, nel rispetto del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione indicati nei documenti inerenti la presente procedura.

In caso di offerte anormalmente basse non si procederà all'automatica esclusione, ma alla verifica delle stesse ai sensi degli artt. 86 e 87 del Decreto Lgs. n. 163/2006, aggiornati come da Legge n. 102/09.

L'aggiudicazione è comunque subordinata al rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente normativa c.d. "antimafia" ed all'invio di ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara.

In caso di mancata ottemperanza o qualora venisse accertato che l'impresa si trova in una delle condizioni che non le consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, l'aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e l'Amministrazione Aggiudicatrice avrà diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione del contratto.

L'offerta per la Compagnia offerente è da considerarsi come proposta contrattuale irrevocabile, immediatamente vincolante.

Con riferimento all'art. 26 del D.lgs. 81/2008 l'appalto in oggetto non necessita della redazione del Documento Unico di valutazione dei Rischi (DUVRI) e non prevede costi relativi alla sicurezza.

### **Subappalto e divieto di cessione del contratto**

Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse solo nel caso in cui l'impresa aggiudicataria indichi nell'offerta la percentuale e le prestazioni che intende subappaltare a terzi (non oltre il 30% dell'importo contrattuale), ferma restando la responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario nei confronti dell'Amministrazione per il complesso degli obblighi previsti dalla presente lettera d'invito dall'allegato Capitolato speciale.

Per quanto non previsto si applica la disciplina di cui all'art. 118 del Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

L'accettazione del subappalto è subordinata all'adozione di specifico provvedimento di autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante.

La cessione, totale o parziale, del contratto ad altra impresa è assolutamente vietata, pena la risoluzione del contratto e la relativa perdita del deposito cauzionale.



Area Finanziaria, Patrimonio ed Economato

telefono 059 209 247 fax 059 209 256

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

### **Stipula del contratto e garanzie**

La Compagnia aggiudicataria si impegna a stipulare il contratto, in forma pubblica amministrativa. A tale scopo si impegna inoltre a presentare in tempo utile la documentazione necessaria a seguito di espressa richiesta da parte del competente ufficio provinciale.

Ricorrendo le ipotesi di cui al D.Lgs. 163/06 art. 11 cc 12 e 9 (come modificato dal D.Lgs. 53/2010) la Società aggiudicataria, anche provvisoria, s'impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della Stazione appaltante e previo pagamento di rateo puro di premio.

Nel caso in cui, entro il termine previsto dall'art. 11 c 6 D.Lgs. 163/06 non sia intervenuta la stipula del contratto, la copertura s'intenderà risolta e la Società aggiudicataria avrà diritto al solo conguaglio conteggiato pro rata temporis (rispetto all'importo di premio previsto in polizza).

Il contratto in esecuzione dell'art. 1, comma 7 del dl 95 del 2012, convertito in legge 135 del 2012 è soggetto a condizione risolutiva secondo quanto previsto dall'art. 1353 c.c. deducendo quale evento futuro ed incerto l'avverarsi di condizioni economiche di maggior favore per la stazione appaltante derivante da convenzione Consip. La condizione si avvera nel caso in cui il contraente non dia la disponibilità a adeguare i suoi prezzi a quelli più convenienti di Consip.

**Si precisa, inoltre, che la Compagnia aggiudicataria dovrà costituire garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Qualora l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti la fideiussione deve essere intestata al raggruppamento; se il servizio viene aggiudicato ad imprese in coassicurazione la fideiussione sarà intestata a tutte le imprese coassicuratrici (indipendentemente dalla quota di partecipazione alla coassicurazione stessa).**

**Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, sono a completo carico dell'aggiudicatario.**

### **Inadempienze obblighi contrattuali – Diffida ad adempiere – Risoluzione - Fallimento dell'appaltatore**

In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, la Provincia di Modena procederà all'immediata contestazione formale delle inadempienze rilevate, assegnando alla Compagnia fornitrice del servizio un termine perentorio di dieci giorni, per adempiere e conseguentemente per inviare le proprie controdeduzioni.

Decorso inutilmente il termine stabilito nella diffida ad adempiere di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, l'Amministrazione Provinciale può procedere alla risoluzione di diritto del contratto, riservandosi qualsiasi azione di rivalsa per il risarcimento dei danni, compreso l'escussione della cauzione (qualora gli aggiudicatari siano imprese in coassicurazione si procederà all'escussione della cauzione indipendentemente dalla quota di partecipazione alla coassicurazione dell'impresa inadempiente).

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto l'Amministrazione aggiudicatrice può interpellare progressivamente i concorrenti seguenti in graduatoria – fino al quinto classificato – per stipulare un nuovo contratto alle condizioni economiche offerte dall'originario appaltatore.

### **Informazioni inerenti gli intermediari**

Le Imprese aggiudicatarie hanno facoltà di avvalersi, per l'amministrazione dei contratti, di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale.

La Provincia di Modena si avvale di Marsh SpA in qualità di Broker incaricato per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa.

Per ogni chiarimento tecnico i concorrenti possono contattare la Marsh SpA medesima, ufficio di Cremona, Via Dante, 134 (tel. 0372/5670.1 – centralino).

La remunerazione del Broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 11% del premio imponibile, non suscettibile a varianti. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda affidare, ai sensi del primo comma del presente articolo, l'amministrazione dei contratti ad un'agenzia in appalto, non di meno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

L'assicurazione avrà decorrenza dalle ore 24.00 del giorno indicato, come da ordine fermo inviato alle compagnie dal broker.





### Area Finanziaria, Patrimonio ed Economato

telefono 059 209 247 fax 059 209 256

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

### **Pagamenti**

Il premio verrà corrisposto tramite il broker entro **60** giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Ai sensi dell' articolo, 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore del fornitore saranno effettuati mediante bonifico bancario. Il conto corrente indicato dal fornitore dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

Il fornitore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento. Le transazioni di cui all'art.3 della Legge n. 136/2010 eseguite dal fornitore senza avvalersi di banche o di strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, comportano la risoluzione di diritto del contratto mediante espressa dichiarazione della stazione appaltante.

I pagamenti verranno bloccati in caso di DURC (Documenti Unico di Regolarità Contributiva attestante la regolarità in ordine ai versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti) negativo ed in presenza di inadempienza ai sensi dell' articolo 48 del DPR 602/73.

### **Responsabile del procedimento**

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Finanziaria, Patrimonio ed Economato, Dott.ssa Mira Guglielmi.

### **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per il tempo necessario alla gara.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Area Finanziaria, Patrimonio ed Economato della Provincia di Modena.

Le informazioni che la Provincia di Modena deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy" di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria Generale o la segreteria dell'Area Finanziaria, Patrimonio ed Economato. Si fa rinvio agli artt. 7 e 10 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

### **Foro competente**

Il foro del Tribunale di Modena è competente per le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza della presente procedura e del conseguente contratto.

### **Disposizioni finali**

La semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente lettera d'invito, nel Capitolato Speciale di fornitura e relativi allegati.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, questa Amministrazione non assumerà verso di esso alcun obbligo finché non risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.

Distinti saluti.

Il Direttore di Area  
GUGLIELMI MIRA

Allegati //:

- 1 ) Modello di istanza di ammissione alla procedura e relative dichiarazioni (Modello MA);
- 2 ) Capitolato Incendio;
- 3 ) Scheda offerta tecnica;
- 4 ) Scheda offerta economica;
- 5 ) Statistiche sinistri per i periodi pregressi (Polizza RAS 64576090 dal 31/03/2008 - 31/07/2010 e Polizza Generali 300668540 dal 31/07/2010).

## SCHEDA QUOTAZIONE

Compilata e sottoscritta dalla Compagnia .....

### PROGETTO ASSICURATIVO INCENDIO

#### SVILUPPO E CONTEGGIO DEL PREMIO:

- 1) Patrimonio Immobiliare, Rischio locativo

€ 100.000.000,00 a P.R.A.  
tasso.....%° lordo  
premio lordo € .....

- 2) Patrimonio Mobiliare

€ 10.000.000,00 a P.R.A.  
tasso.....%° lordo  
premio lordo € .....

- 3) Ricorso Terzi

€ 5.000.000,00 a P.R.A.  
tasso.....%° lordo  
premio lordo € .....

Premio complessivo annuo lordo €.....

**N.B. Si prega di indicare i premi finiti**



**Affidamento del servizio assicurativo INCENDIO della Provincia di Modena**

**OFFERTA TECNICA**

*(da redigersi su carta intestata della compagnia)*

**Varianti al capitolato:**

---

**(TIMBRO e FIRMA)**

....., lì.....

## **Fac simile- Modello MA**

ISTANZA E RELATIVE DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA A COTTIMO FIDUCIARIO, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO INCENDIO DELLA PROVINCIA DI MODENA PER IL PERIODO ORE 24.00 DEL 31/01/2013 - ORE 24.00 DEL 31/03/2014

### **Istruzioni per la compilazione**

1. Prestare particolare attenzione ai punti con dichiarazioni alternative: ove prevista l'opzione, occorrerà, barrare l'ipotesi ricorrente, apponendo il simbolo X nella casella di pertinenza ☐
2. La domanda deve essere firmata e timbrata dal legale rappresentante. Se sottoscrive un procuratore nominato dal legale rappresentante deve essere allegata la relativa procura notarile (copia conforme).
3. La domanda di partecipazione e relative dichiarazioni deve essere redatta in carta semplice.
4. Completare con i dati richiesti e se lo spazio non è sufficiente per l'inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di congiunzione.
5. Tutti i fogli del presente modello, compresi gli eventuali fogli aggiuntivi, devono essere firmati e timbrati a margine dal legale rappresentante.
6. **In caso di raggruppamento temporaneo di imprese/coassicurazione, ogni impresa deve produrre la propria domanda di ammissione/partecipazione specificando che intende partecipare nell'ambito di un raggruppamento o in coassicurazione, indicando le altre imprese coinvolte, il tutto a pena di esclusione dalla gara. In questo caso tutte le domande di ammissione devono essere inserite nell'unica BUSTA A): DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. Se il r.t.i. è già stato costituito, deve essere prodotto l'atto di costituzione in originale o copia autentica notarile. La Busta A) contenente tutti i documenti richiesti, insieme alla busta contenente l'offerta tecnica (Busta B) e alla busta contenente l'offerta economica (Busta C), verrà inserita nell'unico plico, a pena di esclusione dalla gara.**
7. Il presente modello (Istanza e relative dichiarazioni di partecipazione) deve essere accompagnato da una fotocopia semplice di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore a pena di esclusione dalla gara e deve essere inserito nella BUSTA A): Documentazione amministrativa

Il \_\_\_\_\_ sottoscritto

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

e residente nel Comune di \_\_\_\_\_

Provincia \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

dell'impresa \_\_\_\_\_

con sede nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
C.a.p. \_\_\_\_\_

Stato \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ partita I.V.A. \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

(eventuale) indirizzo di Posta Elettronica Certificata

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri confronti ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

#### C H I E D E

**di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come (barrare la casella che interessa):**

- ☐ impresa singola
- ☐ **capogruppo** di un raggruppamento temporaneo di imprese
- ☐ già costituito
- ☐ da costituirsi
- ☐ verticale
- ☐ orizzontale

e che nell'ambito del raggruppamento, l'effettuazione del servizio sarà così suddiviso <sup>1</sup>:

<sup>1</sup> Indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa

| Impresa | Parte affidata | Percentuale |
|---------|----------------|-------------|
|         |                |             |
|         |                |             |
|         |                |             |

☐ **mandante** di un raggruppamento temporaneo di concorrenti :

☐ già costituito

☐ da costituirsi. In caso di aggiudicazione l'impresa si impegna come prescritto dall'art. 37 del D.Lgs 163/2006 a conferire il mandato speciale con rappresentanza e la funzione di capogruppo all'impresa: (indicare la denominazione e la sede legale )

\_\_\_\_\_

—

\_\_\_\_\_

—

☐ verticale

☐ orizzontale

e che nell'ambito del raggruppamento, l'effettuazione del servizio sarà così suddiviso<sup>2</sup>:

| Impresa | Parte affidata | Percentuale |
|---------|----------------|-------------|
|         |                |             |
|         |                |             |
|         |                |             |

☐ impresa in **coassicurazione** con le seguenti imprese e che nell'ambito della coassicurazione, l'effettuazione del servizio sarà così suddiviso<sup>3</sup>:

| Impresa | Percentuale |
|---------|-------------|
|         |             |
|         |             |
|         |             |

e ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

**d i c h i a r a**

<sup>2</sup> Indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa

<sup>3</sup> Vedasi nota precedente

- a) di avere preso esatta conoscenza della natura del servizio, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla sua esecuzione;
- b) di accettare, senza condizioni e riserve, tutte le disposizioni contenute nella lettera di invito, nel Capitolato di Polizza, nelle schede di offerta e nel Regolamento per la disciplina dei contratti;
- c) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e di tutti i conseguenti oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e previdenza e assistenza previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui verranno eseguite le prestazioni;
- d) di avere preso conoscenza di tutte le circostanze - di qualsiasi genere e tipo - che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- e) di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o Ente equivalente) per l'attività di: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

ed attesta, al riguardo, i seguenti dati<sup>4</sup>:

- numero di iscrizione: \_\_\_\_\_
- data di iscrizione: \_\_\_\_\_
- durata/data termine: \_\_\_\_\_
- forma giuridica: \_\_\_\_\_

titolari ovvero soci e/o amministratori muniti di rappresentanza e attualmente in carica<sup>5</sup>:

| nome e cognome | nato a | il | residenza | carica/qualifica |
|----------------|--------|----|-----------|------------------|
|                |        |    |           |                  |
|                |        |    |           |                  |
|                |        |    |           |                  |
|                |        |    |           |                  |

- e) **bis** titolari ovvero soci e/o amministratori muniti di rappresentanza<sup>6</sup> cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data della lettera di invito:

| nome e cognome | nato a | il | residenza | carica/qualifica |
|----------------|--------|----|-----------|------------------|
|                |        |    |           |                  |
|                |        |    |           |                  |

- f) che l'impresa è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dei rami assicurativi per cui si richiede la partecipazione (barrare la casella che interessa):

<sup>4</sup> per le Imprese con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza

<sup>5</sup> indicare:

- se si tratta di impresa individuale, il titolare o il direttore tecnico;
- se si tratta di società in nome collettivo, i soci o il direttore tecnico;
- se si tratta di società in accomandita semplice, i soci accomandatari o il direttore tecnico;
- se si tratta di un altro tipo di società, gli amministratori muniti di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci

<sup>6</sup> vedasi nota precedente

☐ del Ministero dell'Industria rilasciata il \_\_\_\_\_

☐ dell'ISVAP rilasciata il \_\_\_\_\_

- g) di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, secondo la legislazione del paese in cui è stabilita l'impresa e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. a);
- h) l'assenza per il legale rappresentante ed i soggetti indicati al precedente punto e) di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. b);

i)<sup>7</sup>

☐ **l'inesistenza per il legale rappresentante e per i soggetti indicati al precedente punto e)**

di sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità Europea che incidano sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari ( Direttiva Ce 2004/18);

**oppure**

☐ che nei confronti delle persone elencate al punto **e)**, sono state pronunciate le seguenti condanne **(vanno indicate anche le condanne per le quali è stato accordato il beneficio della non menzione)** (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. c);

| Nome e cognome | N. e data del provvedimento | Autorità giudiziaria | Norme violate | Specie ed entità della pena |
|----------------|-----------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
|                |                             |                      |               |                             |
|                |                             |                      |               |                             |
|                |                             |                      |               |                             |

i)<sup>8</sup>bis

☐ **l'inesistenza per i soggetti indicati al precedente punto e) bis**

di sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità Europea che incidano sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari ( Direttiva Ce 2004/18).

**oppure**

☐ che nei confronti delle persone elencate al punto **e) bis** , sono state pronunciate le seguenti condanne **(vanno indicate anche le condanne per le quali è stato accordato il beneficio della non menzione)** (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. c) <sup>9</sup>;

<sup>7</sup> barrare la casella che interessa

<sup>8</sup> barrare la casella che interessa

<sup>9</sup> il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

| Nome e cognome | N. e data del provvedimento | Autorità giudiziaria | Norme violate | Specie ed entità della pena |
|----------------|-----------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
|                |                             |                      |               |                             |
|                |                             |                      |               |                             |
|                |                             |                      |               |                             |

e che l'impresa ha adottato i seguenti atti di completa ed effettiva dissociazione con i relativi estremi identificativi:

---



---



---

Se gli elementi di cui ai punti **h**, **i** e **i bis** non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante è necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità. A tal fine può essere utilizzato il modello Allegato 1.

**j)** <sup>10</sup>

☐ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. d);

**oppure**

☐ di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e che l'accertamento definitivo è avvenuto in data ..... e che la violazione:

☐ è stata

☐ non è stata rimossa

**k)** di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. e e comma 2);

**l)** di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Provincia di Modena né di aver commesso errore grave nell'esercizio della propria attività professionale accertato con qualsiasi mezzo dalla medesima stazione appaltante (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. f);

**m)** di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quelle dello Stato in cui è stabilita l'impresa (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. g e comma 2);

**n)** di non aver reso false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei sub-appalti, risultanti dall'iscrizione al casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del D. Lgs. 163/2006 (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. h);

**o)** di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l'impresa (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. i e comma 2);

**p)** che, relativamente all'applicazione della Legge 12 marzo 1999 n. 68 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") (barrare la casella che interessa) (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. l):

☐ l'impresa, in quanto soggetta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

☐ l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al

<sup>10</sup> barrare la casella che interessa

☐ lavoro dei disabili avendo alle proprie dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;

☐ l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle proprie dipendenze un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni ad incremento dell'organico, successivamente al 18 gennaio 2000;

**q)** che a carico dell'impresa, non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 lettera a) e c) del D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. m);

**r)** di non trovarsi - per ciascuno dei soggetti di cui alla precedente lettera e) - in nessuna delle situazioni di cui all'art.38 lettera m-ter del D.Lgs.n.163/2006 : ".....che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 C.P. aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L.13.05.1991 n.152 convertito con modificazioni dalla Legge 12.07.1991 n.203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art.4 primo comma della L.24.11.1981 n.689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della repubblica procedente all'Autorità di cui all'art.6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio." (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. m ter);

**s)** che l'impresa relativamente alla sussistenza di forme di controllo attivo e/o passivo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. m quater):

(barrare la casella che interessa)

☐ non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

**oppure**

☐ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano rispetto alla sottoscritta concorrente, in una delle situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

**oppure**

☐ di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano rispetto alla sottoscritta concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.

**t)** che l'impresa mantiene le seguenti posizioni assicurative, contributive e previdenziali:

| INPS  |    |   |    |
|---|----|---|----|
| Matricola Azienda o<br>posizione contributiva | 1) | Sede<br>competente                        | 1) |
|   | 2) |   | 2) |
|   | 3) |   | 3) |
|   | 4) |   | 4) |
|   | 5) |   | 5) |
| INAIL   |    |   |    |
| Codice ditta                                  | 1) | Posizione<br>assicurativa<br>territoriale | 1) |
|   | 2) |   | 2) |
|   | 3) |   | 3) |
|   | 4) |   | 4) |
|   | 5) |   | 5) |

**t bis)** di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili alle prestazioni ;

**t ter)** che il settore di appartenenza del contratto collettivo che è tenuta ad applicare ai propri dipendenti è il seguente:

☐ Edilizia





Altri

settori\*:

\*occorre specificare il settore di riferimento da individuarsi all'indirizzo <http://www.cliclavoro.gov.it/servizi/azienda/argoo2/Documents/co.AllegatiDecreto.31.03.2010.zip> e che il numero totale di addetti al servizio è di

**t quater)** che la dimensione dell'azienda è la seguente (barrare la casella che interessa):

- |                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> o dipendenti | <input type="checkbox"/> da 16 a 50  |
| <input type="checkbox"/> da 1 a 5     | <input type="checkbox"/> da 51 a 100 |
| <input type="checkbox"/> da 6 a 15    | <input type="checkbox"/> Oltre 100   |

11



di non essere stati destinatari di provvedimenti interdittivi nell'ultimo biennio (decorrente dalla data della lettera d'invito) di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008;  
o in alternativa



di essere stati destinatari di provvedimenti interdittivi nell'ultimo biennio (decorrente dalla data della lettera d'invito) compresi quelli di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (in tale caso occorre indicare gli estremi di notifica del provvedimento interdittivo):

.....  
.....

- v) che l'esecuzione del servizio di cui all'oggetto rientra nell'attività dell'ente o impresa;
- w) che la Compagnia è in possesso di un rating pari o superiore a BBB attestato mediante dichiarazione rilasciata da Standard & Poor's o analoga agenzia di stima ovvero il possesso, in Italia o negli altri paesi dell'Unione Europea per le compagnie presenti in Italia con Rappresentanza, di un portafoglio relativo all'anno 2011 pari ad almeno Euro 93.000.000,00 nel ramo Incendio ed elementi natural;
- x) che la compagnia ha stipulato almeno 3 contratti assicurativi analoghi a quello oggetto della presente procedura negli ultimi 3 (tre) anni (2009-2010-2011);
- y) di essere informato e di accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa (D.Lgs. n. 196/2003 - Tutela della privacy).

Luogo a data

IL DICHIARANTE<sup>121</sup>

(timbro e firma)

Indirizzo, n. di tel. , fax e persona di riferimento  
dell'Agenzia per comunicazioni  
relative alla gara

DICHIARAZIONI RELATIVE AL PUNTO **h i e i bis** DEL MODELLO DI ISTANZA, UTILIZZABILI QUALORA GLI ELEMENTI CONTENUTI NELLE MEDESIME NON SIANO DI PIENA E DIRETTA CONOSCENZA DEL SOTTOSCRITTORE

<sup>11</sup> barrare la casella che interessa

<sup>12</sup> N.B. Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante (carta di identità, patente di guida, passaporto). In tal caso la firma non dovrà essere autenticata ai sensi degli artt.21 e 38 del DPR n.445/2000 e ss.mm.ii. In caso contrario la firma dovrà essere autenticata ai sensi dell'art.30 del DPR n.445/2000.

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 residente nel Comune di \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Stato \_\_\_\_\_ Via/ Piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 nella sua qualità di \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 della Ditta: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 con sede nel Comune di : \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Stato \_\_\_\_\_ Via/ Piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 codice fiscale \_\_\_\_\_ partita I.V.A. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 le sanzioni del codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

#### DICHIARA

- 1) l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
- 2) di non trovarsi - per ciascuno dei soggetti di cui alla precedente lettera g) - in nessuna delle situazioni di cui all'art.38 lettera m-ter del D.Lgs.n.163/ 2006 : ".....che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 C.P. aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L.13.05.1991 n.152 convertito con modificazioni dalla Legge 12.07.1991 n.203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art.4 primo comma della L.24.11.1981 n.689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della repubblica procedente all'Autorità di cui all'art.6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio..";
- 3) l'inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno allo stato o della comunità, che incidano sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un' organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari ( Direttiva Ce 2004/ 18);
- 4) di prendere atto di quanto disposto dal bando relativamente al D.Lgs. n. 196/ 2003 (tutela della privacy).

Luogo a data

IL DICHIARANTE<sup>1321</sup>

\_\_\_\_\_  
*(timbro e firma)*

<sup>13</sup> N.B. Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante (carta di identità, patente di guida, passaporto). In tal caso la firma non dovrà essere autenticata ai sensi degli artt.21 e 38 del DPR n.445/2000 e ss.mm.ii. In caso contrario la firma dovrà essere autenticata ai sensi dell'art.30 del DPR n.445/2000.

| Data<br>Avvenimento | Sinistro  | Data<br>Denuncia | Importo<br>Liquidato | Data<br>Liquidazione | Polizza   | Nostra<br>Quota |
|---------------------|-----------|------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------------|
| 13/04/2008          | 917831494 | 30/04/2008       | 0,00                 | 14/05/2010           | 064576090 | 70              |
| 17/05/2008          | 917831495 | 06/06/2008       | 0,00                 | 12/10/2009           | 064576090 | 70              |
| 12/06/2008          | 917831546 | 20/06/2008       | 1.834,00             | 04/12/2009           | 064576090 | 70              |
| 28/09/2008          | 917831762 | 30/09/2008       | 118.300,00           | 02/05/2012           | 064576090 | 70              |
| 19/02/2009          | 920517197 | 26/02/2009       | 638,40               | 22/06/2011           | 064576090 | 70              |
| 19/03/2009          | 920517323 | 23/04/2009       | 21.585,20            | 18/06/2012           | 064576090 | 70              |
| 05/04/2009          | 920517324 | 23/04/2009       | 0,00                 | 06/07/2009           | 064576090 | 70              |
| 26/08/2009          | 920517677 | 02/10/2009       | 896,00               | 12/09/2011           | 064576090 | 70              |
| 26/08/2009          | 920517874 | 02/10/2009       | 2.856,00             | 13/09/2011           | 064576090 | 70              |
| 13/11/2009          | 920518110 | 18/02/2010       | 127,40               | 01/04/2010           | 064576090 | 70              |
| 14/12/2009          | 920518063 | 08/02/2010       | 0,00                 | 02/08/2011           | 064576090 | 70              |
| 30/01/2010          | 920518733 | 15/02/2011       | 1.609,16             | 23/03/2012           | 064576090 | 70              |
| 03/03/2010          | 920518182 | 12/03/2010       | 184,80               | 26/07/2010           | 064576090 | 70              |
| 02/04/2010          | 920518304 | 26/04/2010       | 756,00               | 17/06/2011           | 064576090 | 70              |
| 26/04/2010          | 920518354 | 17/05/2010       | 0,00                 | 05/05/2011           | 064576090 | 70              |
| 18/06/2010          | 920518436 | 15/07/2010       | 0,00                 | 13/06/2011           | 064576090 | 70              |